

Condizioni

Convenzione di previdenza per Zurich Invest Previdenza 3a Edizione 01/2023

1. Contenuto della convenzione di previdenza

Il contenuto della convenzione di previdenza si basa sui dati registrati nel presente documento, come pure sul regolamento di fondazione e sul regolamento di investimento della Fondazione Bancaria Zurich Invest (di seguito chiamata Fondazione) e sulle disposizioni di legge applicabili. Con la sua firma, l'intestatario conferma di aver ricevuto il regolamento della Fondazione (costituito dal regolamento di Fondazione, dal regolamento d'investimento e dalle Condizioni) e di riconoscerne espressamente il contenuto come parte integrante della convenzione di previdenza. Le condizioni della convenzione di previdenza inclusi il regolamento di fondazione e il regolamento di investimento fanno la precedenza sulle Condizioni della fondazione.

2. Apertura di un conto previdenza

La Fondazione apre un conto previdenza a favore dell'intestatario presso una banca secondo il diritto svizzero. Le quote degli investimenti patrimoniali offerte attraverso la Fondazione e acquistate su incarico dell'intestatario nonché a nome della Fondazione vengono accreditate sul deposito previdenziale con il rispettivo valore. Si tiene conto dell'art. 5 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forma di previdenza riconosciuti (OPP 3).

3. Amministratrice

La Zurich Invest SA (ZIAG) è amministratrice della fondazione e, in questa funzione, svolge servizi per essa. Per queste attività la ZIAG riceve un'indennità.

4. Diritto di revoca/Apertura del conto

Si avverte espressamente l'intestatario del diritto di revocare la presente proposta ai sensi dell'art. 40–40f del Codice delle obbligazioni svizzero («contratti a domicilio»). Ove l'intestatario intenda revocare la presente proposta, la dichiarazione di revoca scritta e firmata di proprio pugno deve pervenire alla fondazione entro 14 giorni (data del timbro postale) a partire dalla firma della proposta. La Fondazione ha un termine di 14 giorni dalla ricezione della domanda per accettarla. Salvo diversa comunicazione da parte della Fondazione, l'apertura del conto ha luogo il giorno in cui la Fondazione conferma per iscritto all'intestatario l'apertura del conto e gli invia la convenzione di previdenza controfirmata.

5. Regolamenti e condizioni

Gli importi minimi di versamento, le condizioni di prelievo, le informazioni relative al conto e le altre condizioni si basano sul regolamento di fondazione, sul regolamento di investimento e sulle condizioni della fondazione valide in quel momento. La Fondazione è autorizzata a modificare in qualsiasi momento i suoi regolamenti e le sue condizioni. Questi vengono comunicati opportunamente all'intestatario.

6. Informazioni relative ai rischi d'investimento

Con la sua firma, l'intestatario conferma di essere al corrente che un investimento in quote degli investimenti patrimoniali offerti attraverso la Fondazione comporta il rischio che il valore di tali quote possa diminuire in misura anche notevole nel corso della durata dell'investimento.

7. Elaborazione dei dati

Il cliente prende nota che la Fondazione e Zurich Invest SA tratteranno dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurich Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurich, datenschutz@zurich.ch.

In questo contesto e negli altri casi menzionati nella dichiarazione sulla protezione dei dati la Fondazione e Zurich Invest SA si riservano il diritto di condividere con terzi i dati personali, compresi dati sanitari qualora applicabile.

Il cliente si impegna a informare i terzi, di cui fornisce i dati personali a Zurich, sul trattamento dei loro dati personali da parte di Zurich e Zurich Invest SA.

8. Indennità

La Zurich Compagnia di Assicurazioni SA e i suoi agenti generali indipendenti ricevono, per la loro attività in relazione alla vendita e intermediazione di prodotti d'investimento nell'ambito del conto previdenza 3a della Fondazione Bancaria Zurich Invest, indennità per le operazioni mediate con prodotti d'investimento che provengono dalle direzioni dei fondi e dalla Zurich Invest SA. Per il Zurich Invest Previdenza 3a della Fondazione Bancaria Zurich Invest, a seconda del prodotto d'investimento selezionato, l'indennità un tantum in caso di stipulazione è compresa tra lo 0 per cento e il 2,10 per cento del volume investito (di cui dallo 0 per cento al 2,0 per cento derivante dalla commissione di sottoscrizione), mentre l'indennità ricorrente su base annuale è compresa tra lo 0 per cento e lo 0,30 per cento del volume investito.

Una parte dell'indennità può essere ridistribuita ai collaboratori della Zurich Compagnia di Assicurazioni SA e ai suoi agenti generali indipendenti quale parte integrante della rispettiva retribuzione variabile.

Il cliente ne prende atto e rinuncia espressamente alla consegna/all'accredito delle indennità che la Zurich Compagnia di Assicurazioni SA e i suoi agenti generali indipendenti percepiscono ed è d'accordo che queste possano essere trattenute.

9. Disdetta della convenzione di previdenza

L'intestatario e la Fondazione possono disdire per iscritto la presente convenzione in qualsiasi momento, la Fondazione tuttavia lo può fare soltanto tenendo conto di un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di ogni mese.

Per lo scioglimento della convenzione sono inoltre determinanti le disposizioni legali e il regolamento di fondazione e di investimento nella versione valida in quel momento.